

Allegato B)

# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Investiamo su di loro!



## BANDO

### PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI POST DIPLOMA

### ANNO ACCADEMICO 2018/2019

**Servizio Istruzione e formazione del II grado,  
Università e ricerca**

**Ufficio Università e ricerca**

Via G. Gilli, 3 - 38122 TRENTO

Tel. 0461 491377 - 493530

mail: [contributopac@provincia.tn.it](mailto:contributopac@provincia.tn.it)

pec: [serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it)



**Provincia autonoma di Trento**

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

# INDICE

<b>Intervento previsto</b>	Pag. 2
<b>Struttura del bando</b>	Pag. 2
<b>CAPO I – Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ad un percorso di studi di tipo terziario accademico e non accademico NON BENEFICIARI del contributo nell’anno accademico 2017/2018</b>	
<b>1. Destinatari</b>	Pag. 3
<b>2. Requisiti oggettivi</b>	Pag. 4
2.1. Accumulo di capitale	Pag. 4
2.2. Condizione economica	Pag. 5
<b>3. Presentazione della domanda</b>	Pag. 7
3.1. Quando si presenta	Pag. 7
3.2. Come si compila	Pag. 7
<b>4. Determinazione importo e concessione del contributo</b>	Pag. 8
4.1 Importo contributo studenti in sede	Pag. 9
4.2 Importo contributo studenti fuori sede	Pag. 9
<b>5. Erogazione del contributo</b>	Pag. 10
<b>6. Condizione di merito per la conferma del contributo per il secondo e terzo anno</b>	Pag. 11
6.1. Studenti iscritti a corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all’estero equipollenti	Pag. 11
6.2. Studenti iscritti a corsi dell’alta formazione professionale/ istituti tecnici superiori	Pag. 11
6.3. Sospensione carriera per gravi motivi/maternità	Pag. 11
6.4. Condizione di merito studenti disabili	Pag. 12
<b>7. Revoca dei benefici</b>	Pag. 12
<b>CAPO II - Modalità di presentazione della dichiarazione per l’erogazione della seconda rata di contributo</b>	
<b>8. Domanda per l’erogazione della seconda annualità</b>	Pag. 13
<b>CAPO III - Disposizioni comuni</b>	
<b>9. Obblighi di comunicazione</b>	Pag. 16
<b>10. Verifica veridicità delle dichiarazioni</b>	Pag. 16
<b>11. Responsabile del procedimento</b>	Pag. 16
<b>12. Privacy</b>	Pag. 16

## **INTERVENTO PREVISTO**

Dall'anno accademico 2017/2018 gli studenti che si iscrivono a percorsi di studi presso università, istituti universitari o istituti superiori di grado universitario e dell'Alta formazione professionale in tutto il territorio nazionale o all'estero possono beneficiare di un contributo a sostegno delle spese di studio.

I destinatari del contributo sono gli studenti residenti in Trentino da almeno tre anni alla data di richiesta del contributo, non beneficiari di borsa di studio concessa nell'ambito degli interventi del Diritto allo Studio Universitario o altri in qualsiasi ateneo nazionale o estero.

Il contributo è determinato in base ad un risparmio accumulato dalle famiglie negli anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado dei figli, proporzionato alla condizione economica familiare su base ISEE e alla condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).

## **STRUTTURA DEL BANDO**

Nel presente bando sono riportate le modalità:

- CAPO I – Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti iscritti nell'anno accademico 2018/2019 ad un percorso di studi di tipo terziario accademico e non accademico NON BENEFICIARI del contributo nell'anno accademico 2017/2018
- CAPO II - Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda rata di contributo
- CAPO III - Disposizioni comuni

# CAPO I

## Modalità di presentazione della domanda di contributo da parte degli studenti che iscritti nell'anno accademico 2018/2019 ad un percorso di studio di tipo terziario accademico e non accademico **NON BENEFICIARI** del contributo nell'anno accademico 2017/2018

### 1. DESTINATARI

1. Possono presentare domanda sulla base del presente bando gli studenti:

- a) diplomati nell'anno scolastico 2016/2017 o 2017/2018, residenti anagraficamente in un Comune della Provincia autonoma di Trento da almeno tre anni alla data della richiesta del contributo;
- b) iscritti nell'anno accademico 2018/2019 ad un percorso di studio di tipo terziario accademico e non accademico presso:
  - università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario (Conservatori di musica, Accademie delle arti, Istituti per interpreti e traduttori, ecc...) con sede in tutto il territorio nazionale per:
    - Corsi di laurea di primo livello/ diploma accademico di primo livello;
    - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
  - istituti dell'Alta Formazione Professionale o Istituti Tecnici Superiori con sede in tutto il territorio nazionale;
  - università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario con sede all'estero per corsi equipollenti a lauree di primo livello/ diplomi accademici di primo livello o lauree magistrale a ciclo unico.

Gli istituti sopra elencati possono essere sia di natura pubblica sia privata e devono rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

2. Di seguito si precisano le tipologie di studenti che possono presentare domanda sulla base del presente CAPO:

Anno diploma	Anno di frequenza del percorso terziario nell'a.a. 2018/2019	Data verifica versamenti	Intervallo ISEE applicato
2016/2017	1° anno – mai iscritti o immatricolati nell'a.a. 2017/2018	31/08/2017	Maggiore di 23.000 euro e inferiore o uguale a 32.000 euro
	1° anno - rinunciatari agli studi nell'a.a. 2017/2018	31/08/2017	
	2° anno - non beneficiari PAC nell'a.a. 2017/2018	31/08/2017	
2017/2018	1° anno - iscritti/ immatricolati	31/08/2018	

Per gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017 si specifica quanto segue:

- a) Gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017, che nell'anno accademico 2017/2018 non hanno presentato domanda in quanto non si sono immatricolati o iscritti ad alcun corso, possono presentare domanda se dimostreranno di aver effettuato l'accumulo di capitale nei termini e negli importi di cui al paragrafo 2.1 e dimostreranno che quanto accumulato al 31 agosto 2017 non è stato prelevato fino al 1 settembre 2018.
- b) Gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017, che nell'anno accademico 2017/2018 hanno rinunciato agli studi, potranno presentare nuova domanda sulla base del presente bando, qualora nel corrente anno fossero in possesso di un indicatore della condizione economica compreso nell'intervallo indicato al paragrafo 2.2.
- c) Gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017, che nell'anno accademico 2017/2018 non sono risultati beneficiari del contributo nell'anno accademico 2017/2018 potranno presentare domanda sulla base del presente bando qualora nel corrente anno fossero in possesso di un indicatore della condizione economica compreso nell'intervallo indicato al paragrafo 2.2 e dei requisiti di merito come indicati al CAPO II – Tabella 3.

## 2. REQUISITI OGGETTIVI

Il richiedente deve dimostrare di aver effettuato un accumulo di capitale, come indicato al successivo paragrafo 2.1. e deve possedere i requisiti di condizione economica indicati al paragrafo 2.2.

### 2.1. ACCUMULO DI CAPITALE

Studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017:

ANNI DI ACCUMULO	PERIODO DI ACCUMULO	IMPORTI VERSATI
1 anno	dal 2 novembre 2016 al 31 agosto 2017	compreso tra min. € 600 e max € 2.000

Gli studenti di cui al precedente paragrafo 1., punto 2., lettera a) dovranno dimostrare che quanto accumulato al 31 agosto 2017 non è stato prelevato fino al 1 settembre 2018.

Studenti diplomati nell'anno scolastico 2017/2018:

ANNI DI ACCUMULO	PERIODO DI ACCUMULO	IMPORTI VERSATI
2 anni	dal 2 novembre 2016 al 31 agosto 2017	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	compreso tra min. € 600 e max € 2.000
		Totale min. € 1.200 e max € 4.000

OPPURE

1 anno	dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018	compreso tra min. € 1.200 e max € 4.000
--------	--	---

#### 2.1.1 Per quanto riguarda l'accumulo di capitale:

- a) deve essere stato effettuato mediante uno o più versamenti di denaro per ciascuna annualità

su uno dei seguenti prodotti finanziari il cui intestatario, cointestatario o beneficiario sia lo studente, aperti presso qualsiasi istituto bancario, assicurativo, previdenziale o Poste Italiane:

- conto corrente, dedicato esclusivamente per l'accumulo di capitale (no gestione ordinaria)
- libretto di risparmio
- piano di accumulo di capitale
- polizza assicurativa
- fondo pensione (con posizione aperta a favore dello/la studente/studentessa)

- b) in caso di più figli richiedenti il contributo deve essere utilizzato un prodotto finanziario per ciascuno di essi;
- c) l'importo versato (non considerando eventuali interessi maturati o spese di gestione) nell'arco temporale sopra indicato deve poter essere prelevabile alla data del 1 settembre dell'anno di prima immatricolazione/iscrizione;
- d) in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere contratta dallo studente o lo studente deve risultare quale assicurato o beneficiario in caso vita. Non saranno accettate polizze assicurative che prevedano lo studente beneficiario solo in caso di decesso del contraente;
- e) nel caso in cui durante il periodo di accumulo fossero stati utilizzati più prodotti finanziari, la dichiarazione compilata dall'istituto bancario dovrà dare evidenza dei movimenti contabili effettuati su tutti i prodotti finanziari.

### **2.1.2 Per quanto riguarda il periodo di accumulo:**

- a) saranno considerati validi esclusivamente i versamenti effettuati nei periodi indicati nelle tabelle di cui sopra;
- b) per i medesimi periodi saranno considerati anche gli eventuali prelievi: al fine del mantenimento del diritto al contributo, è consentito un solo prelievo annuo di denaro dal prodotto finanziario destinato all'accumulo per una quota pari al 20% del versato nelle rispettive annualità e l'importo prelevato deve essere reintegrato entro il 31 agosto dell'anno del prelievo. Non inficeranno la validità dell'accumulo i prelievi effettuati su capitale versato prima dell'inizio dell'accumulo o versato in eccedenza all'importo massimo annuale sopra indicato.

## **2.2. CONDIZIONE ECONOMICA**

Per l'accesso al beneficio di cui al presente bando, la condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)<sup>1</sup> rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario per l'anno 2018.

Il valore dell'I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario al fine di poter richiedere i benefici deve essere maggiore di euro 23.000,00 e inferiore o uguale ad euro 32.000,00.

Per poter presentare la domanda di beneficio è necessario richiedere l'Attestazione I.S.E.E. per prestazioni per il diritto allo studio universitario (nei casi dettagliati al paragrafo 2.2.1) oppure l'I.S.E.E. parificato (nei casi specificati al paragrafo 2.2.2).


---


<sup>1</sup> L'I.S.E.E. è l'indicatore della situazione economica equivalente, regolamentato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'I.S.E.E. fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica, è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza con le maggiorazioni previste. L'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta ed è valido dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica fino al 16 gennaio dell'anno successivo.

### **2.2.1. Studenti con nucleo familiare in Italia**

Prima di presentare la domanda è necessario richiedere l'Attestazione I.S.E.E. con una delle seguenti modalità:

- compilando in autonomia la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)<sup>2</sup> direttamente dalla sezione "servizi online" sul portale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it));
- rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto abilitato.

 **ATTENZIONE:** per ottenere l'Attestazione I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario sono necessari almeno 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l'Attestazione I.S.E.E. con congruo anticipo rispetto alla scadenza, per riuscire a completare l'iter per la richiesta del contributo entro il termine di presentazione della domanda.

 **ATTENZIONE:** l'Attestazione I.S.E.E. dovrà riportare la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dal codice fiscale dello studente richiedente i benefici. Non saranno prese in considerazione Attestazioni ISEE non conformi o attestazioni per le prestazioni per il diritto allo studio universitario richieste oltre il termine di presentazione della domanda di contributo di cui al paragrafo 3.1

Nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai fini della validità delle domande dei benefici, l'Attestazione I.S.E.E. deve riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" seguita dai codici fiscali di tutti gli studenti richiedenti.

Saranno accettate solo le Attestazioni ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario anno 2018, ossia richieste a partire dal 16 gennaio 2018; a tal fine farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel caso in cui lo studente rettifichi una Dichiarazione Sostitutiva Unica già presentata dovrà darne immediata comunicazione agli Uffici provinciali competenti prima del termine per la presentazione delle richieste di contributo.

Lo studente è tenuto a verificare se l'Attestazione I.S.E.E. risulta non conforme ossia presenta annotazioni di omissioni o difformità. In questo caso occorre presentare tempestivamente una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, entro e non oltre il 20 dicembre 2018, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone comunicazione agli Uffici provinciali competenti.

### **2.2.2. Studenti con nucleo familiare all'estero**

Gli studenti con nucleo familiare all'estero, per l'ottenimento dell'I.S.E.E. parificato, dovranno rivolgersi al CAF convenzionato con la Provincia autonoma di Trento (maggiori informazioni saranno disponibili alla pagina [www.provincia.tn.it/investiamosudiloro](http://www.provincia.tn.it/investiamosudiloro)).

A seguito dell'ottenimento dell'I.S.E.E. parificato, gli studenti potranno procedere alla compilazione della domanda di contributo.

Tutti gli studenti con nucleo familiare all'estero sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il

---

<sup>2</sup> La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU (dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU "integrale".

patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

### 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### 3.1. QUANDO SI PRESENTA

Gli studenti potranno presentare la domanda a partire **dal 26 novembre 2018 e fino al 28 dicembre 2018**.

#### 3.2. COME SI COMPILA

Gli studenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente mediante procedura online entro il termine indicato al paragrafo 3.1 collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento [www.provincia.tn.it/investiamosudiloro](http://www.provincia.tn.it/investiamosudiloro) e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.

Per accedere alla procedura telematica gli studenti dell'Università di Trento possono utilizzare le credenziali rilasciate dall'Ateneo e gli studenti di tutti gli altri Atenei e Istituti potranno accedervi esclusivamente con le credenziali **SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>).

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione attestante l'accumulo di capitale effettuato con gli importi e le tempistiche indicate al paragrafo 2.1, rilasciata dall'istituto bancario, assicurativo, previdenziale o Poste italiane, presso il quale il prodotto finanziario è stato sottoscritto, con allegata la documentazione attestante tutti i movimenti contabili in entrata e uscita (compresi interessi maturati, spese di gestione, ecc.). La modulistica relativa alla dichiarazione sarà reperibile sul sito internet [www.provincia.tn.it/investiamosudiloro](http://www.provincia.tn.it/investiamosudiloro) e <http://www.modulistica.provincia.tn.it/>.
- b) qualora lo studente presenti domanda di contributo per "fuori sede" dovrà allegare copia del contratto di locazione registrato a nome dello studente o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se lo studente alloggia presso una residenza collettiva (con indicazione della data di inizio e fine alloggio), della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2018/2019; qualora lo studente non fosse ancora in possesso di tale documentazione, la stessa dovrà essere inviata in formato PDF all'indirizzo mail [serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it) entro e non oltre il **15 gennaio 2019**;
- c) la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso;
- d) per i corsi frequentati all'estero alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in lingua italiana o inglese:
  - documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
  - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.



**ATTENZIONE:** durante la compilazione sarà richiesto allo studente il numero di protocollo dell'Attestazione I.S.E.E. per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (es. INPS-I.S.E.E.-2018-XXXXXXXXXX-00).

In prossimità della scadenza prevista al paragrafo 3.1, se lo studente non è ancora in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà inserire nella domanda online il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. CAF000XX-PG0000-2018-N0000000). Gli Uffici provinciali acquisiranno successivamente l'Attestazione



interrogando il sistema informativo ISEE ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

Saranno accettate solo le domande regolarmente completate e confermate in ogni parte richiesta dalla procedura online entro il termine indicato al paragrafo 3.1.

La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta inviata anche via email all'indirizzo dello studente, che la dovrà conservare quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda.

Eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda devono essere segnalati dagli interessati agli Uffici provinciali, esclusivamente via e-mail all'indirizzo [contributopac@provincia.tn.it](mailto:contributopac@provincia.tn.it), indicando cognome, nome e codice fiscale, oltre all'errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura, entro il termine di cui al paragrafo 3.1.

#### 4. DETERMINAZIONE IMPORTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le domande presentate saranno soggette a verifica dei requisiti formali e sostanziali ed i contributi saranno concessi con provvedimento del dirigente del Servizio competente, da adottarsi entro il **28 febbraio 2019**.

2. L'importo del contributo varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare dello studente, di quanto accumulato dalla famiglia, fino all'importo massimo di cui al paragrafo 2.1, e della condizione abitativa dello studente (in sede o fuori sede).

3. L'importo complessivo del contributo verrà quantificato, inoltre, in base alle annualità di frequenza del corso di studi, come di seguito riportato:

Anno diploma	Anno di frequenza del percorso terziario nell'a.a. 2018/2019	Rate contributo	
		Corsi di laurea / diploma accademico di primo livello	Corsi dell'Alta formazione professionale / Istituti tecnici superiori
2016/2017	1° anno – mai iscritti o immatricolati nell'a.a. 2017/2018	3	2
	1° anno - rinunciatari agli studi nell'a.a. 2017/2018	3	2
	2° anno - non beneficiari PAC nell'a.a. 2017/2018	2	1
2017/2018	1° anno - iscritti/ immatricolati	3	2

Per gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017 o 2017/2018, immatricolati o iscritti al primo anno di corso nell'anno accademico 2018/2019, il contributo viene determinato per tre annualità nel caso di frequenza di corsi di laurea o corsi accademici di primo livello e per due annualità nel caso di frequenza di corsi dell'Alta Formazione Professionale o di Istituti Tecnici Superiore.

Per gli studenti diplomati nell'anno scolastico 2016/2017, che nell'anno accademico 2017/2018 non sono risultati beneficiari del contributo e sono iscritti al secondo anno di uno dei percorso di studi previsti al paragrafo 1., il contributo viene determinato per le residue due annualità nel caso di frequenza di corsi di laurea o corsi accademici di primo livello e per una annualità nel caso di frequenza di corsi dell'Alta Formazione Professionale o di Istituti Tecnici Superiore. In questo caso

il contributo sarà concesso solo se lo studente avrà ottenuto e registrato nel primo anno di frequenza il merito previsto al CAPO II – Tabella 3.

4. Il contributo sarà concesso agli studenti non beneficiari di borse per lo studio universitario concesse dalle Regioni/Atenei o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche. Gli studenti per i quali alla data di adozione del provvedimento non risulta ancora certa la concessione di borsa di studio saranno ammessi con riserva. La riserva verrà sciolta solo in seguito alla comunicazione ufficiale da parte della Regione/Ateneo/alto Ente dell'effettiva concessione o meno della borsa di studio. Nel caso di conferma della concessione di borsa di studio si provvederà a dichiarare la decadenza dal contributo. Nel caso di conferma della non concessione di borsa di studio si provvederà, invece, all'erogazione del contributo spettante.

#### 4.1 IMPORTO CONTRIBUTO STUDENTI IN SEDE

L'importo complessivo del contributo, per gli studenti residenti nei comuni "in sede" (individuati nella tabella 1), varia da un minimo di € 750,00 ad un massimo di € 1.995,00 in relazione all'importo di capitale accumulato e del valore ISEE relativo alla condizione economica.

Lo studente "pendolare" è equiparato a quello "in sede".

#### 4.2 IMPORTO CONTRIBUTO STUDENTI FUORI SEDE

L'importo complessivo del contributo, per gli studenti "fuori sede" che prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso per almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2018/2019, varia da un minimo di € 1.800,00 a un massimo di € 7.440,00, in relazione all'importo di capitale accumulato e del valore I.S.E.E relativo alla condizione economica.

Gli studenti non residenti in comuni classificati "in sede", di cui alla Tabella 1, che non prenderanno alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso saranno considerati "in sede". Saranno inoltre considerati "in sede" gli studenti che entro il termine indicato al paragrafo 3.1 non avranno presentato la documentazione attestante la disponibilità dell'alloggio e coloro che presenteranno un contratto di locazione di durata inferiore ai 10 mesi nell'anno accademico 2018/2019.

Tabella 1– Classificazione Comuni

SEDE CORSI	COMUNI IN SEDE
TRENTO	Ala, Albiano, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cavedine, Cembra-Lisignago, Cimone, Civezzano, Denno, Drena, Dro, Faedo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Isera, Lavis, Levico Terme, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Tenna, Ton, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano, Zambana
ROVERETO	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cimone, Civezzano, Folgaria, Isera, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva Del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, San Michele all'Adige, Terragnolo, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano, Zambana
RIVA DEL GARDA	Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Storo, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Trento, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano.
RONCEGNO	Altopiano della Vigolana, Carzano, Castello Tesino Castel Ivano, Castelnuovo, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Folgaria, Grigno, Levico Terme, Lavarone, Luserna, Novaledo, Ospedaletto, Pergine Valsugana, Roncegno Terme, Torcegno, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Vignola-Falesina

SAN MICHELE ALL'ADIGE	Andalo, Cembra-Lisignago, Campodenno, Cavedago, Cles, Contà, Denno, Faedo, Fai della Paganella Giovo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Predaia, Priò, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Sanzeno, Sfruz, Spormaggiore, Sporminore, Ton, Trento, Ville d'Anaunia, Zambana
TESERO	Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin di Fassa, Moena, Panchià, Predazzo, Sèn Jan di Fassa, Soraga di Fassa, Valfioriana, Varena, Ziano di Fiemme
TIONE DI TRENTO	Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Comano Terme, Fiavè, Giustino, Madonna di Campiglio, Massimeno, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Storo, Tenno, Tre Ville, Valdaone

## 5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per gli studenti frequentanti corsi di laurea di primo livello/corsi di diploma accademico di primo livello o corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi all'estero equipollenti, il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) la prima annualità nell'anno di immatricolazione/iscrizione, previa acquisizione della dichiarazione di avverta immatricolazione/iscrizione e della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza presentate dallo studente in seguito alla comunicazione di ammissione al contributo e dell'eventuale comunicazione dell'assenza di concessione di borsa di studio (per gli studenti ammessi con riserva di cui al paragrafo 4, punto 4.).

Agli studenti che hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno (anno accademico 2017/2018) e si sono immatricolati per l'a.a. 2018/2019 ad un percorso di studio, il contributo sarà erogato se:

- hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2017/2018;
- hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio;
- non hanno ottenuto alcun riconoscimento di crediti conseguiti nella precedente carriera.

Qualora tali condizioni non fossero rispettate si provvederà alla revoca del contributo concesso.

- b) la seconda e terza annualità negli anni accademici successivi al primo, nei termini e con le modalità indicati nei bandi emanati per i successivi anni accademici e comunque in seguito alla verifica di:

- iscrizione al secondo o terzo anno del percorso di studio;
- assenza della concessione di borsa per lo studio universitario concessa dalle Regioni/Atenei o di altra borsa per lo studio universitaria erogata da altre Strutture provinciali o da altri enti o istituzioni pubbliche;
- raggiungimento da parte dello studente dei livelli di merito come definiti dal successivo paragrafo 6;
- presentazione della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza.

2. Per gli studenti frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale o presso Istituti Tecnici Superiori, il contributo verrà erogato in due annualità con le medesime modalità sopra indicate per gli studenti frequentanti corsi di laurea di primo livello/corsi di diploma accademico di primo livello o corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi all'estero equipollenti.

3. Il contributo sarà corrisposto esclusivamente con accredito in conto corrente intestato o co-intestato allo studente o delegando all'incasso un genitore o altra persona in possesso di conto corrente. In caso di delega lo studente dovrà compilare apposita dichiarazione autentica della sottoscrizione da presentare in seguito all'ammissione a contributo e congiuntamente alla

dichiarazione per detrazioni d'imposta.

## 6. CONDIZIONE DI MERITO PER LA CONFERMA DEL CONTRIBUTO PER IL SECONDO E TERZO ANNO

Per la liquidazione della seconda e terza rata del contributo sarà preventivamente verificato il raggiungimento del merito, valutato in base al numero di crediti formativi<sup>3</sup>, relativo al primo e secondo anno di corso, come di seguito indicato. Nel caso di mancato raggiungimento del merito previsto il contributo sarà revocato parzialmente o totalmente a seconda dei casi.

### 6.1. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA/DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO, CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO E CORSI ALL'ESTERO EQUIPOLLENTI

E' riportata di seguito la tabella con l'indicazione del requisito minimo di merito richiesto rispetto all'anno di prima immatricolazione (anno accademico 2018/2019) per gli studenti iscritti a corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti, conseguiti e registrati rispettivamente entro il 10 agosto 2019 e 10 agosto 2020:

Tabella 2

Immatricolazione anno accademico 2018/2019	
2° ANNO 2019/2020	3° ANNO 2020/2021
la metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno * OPPURE la frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi e solo per corsi all'estero)*	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo OPPURE la frequenza di almeno il 75% del corso (in alternativa ai crediti formativi e solo per corsi all'estero)*

\* arrotondati per eccesso all'intero superiore

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti all'estero, lo studente dovrà presentare un certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati rispettivamente entro il 30 settembre 2019 e 30 settembre 2020 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

### 6.2. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DELL'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE/ ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Il merito per i corsi dell'Alta formazione professionale e degli Istituti Tecnici Superiori è dato dalle Unità Formative conseguite e registrate, in relazione all'anno di prima immatricolazione.

Agli studenti è richiesto il conseguimento e la registrazione entro il 31 dicembre 2019 di almeno il 70% delle Unità Formative del primo anno.

### 6.3. SOSPENSIONE CARRIERA PER GRAVI MOTIVI/MATERNITÀ

Un eventuale periodo di interruzione degli studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito se lo studente ha richiesto ed ottenuto dall'Ateneo/Istituzione la sospensione temporanea degli studi per le specifiche situazioni di:

a) nascita di un figlio (per le studentesse);

<sup>3</sup> I crediti formativi sono un'unità di misura dell'attività di apprendimento degli studenti, definiti dal Decreto Legislativo 509/99. Per ogni corso di studio, la struttura didattica responsabile in ciascun Ateneo assegna una misura in crediti alle diverse attività didattiche (lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari, tesi, etc.).

b) infermità gravi.

Ogni atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione determinerà automaticamente l'impossibilità di godere di tale beneficio.

#### **6.4. CONDIZIONE DI MERITO STUDENTI DISABILI**

Gli studenti con invalidità certificata non inferiore al 66% beneficeranno di uno sconto sui crediti formativi/ unità formative richiesti pari al 50%.

### **7. REVOCA DEI BENEFICI**

1. Per i Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti: la prima annualità del contributo sarà revocata per intero se lo studente non avrà conseguito entro il 10 agosto 2019 almeno 1/3 dei crediti formativi previsti per il primo anno di corso e sarà revocata per il 50% se lo studente non avrà conseguito entro il 10 agosto 2019 almeno 1/2 dei crediti formativi previsti per il primo anno di corso. In questi casi lo studente decadrà dal beneficio e non avrà diritto al pagamento delle successive annualità;

2. Per i Corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori: la prima annualità del contributo sarà revocata per intero se lo studente non avrà conseguito entro il 31 dicembre 2019 almeno il 35% delle Unità Formative previste per il primo anno di corso e sarà revocata per il 50% se lo studente non avrà raggiunto almeno il 70% delle Unità Formative previste per il primo anno di corso. In questi casi lo studente decadrà dal beneficio e non avrà diritto al pagamento della successiva annualità;

3. Per tutti i corsi il contributo sarà revocato parzialmente o totalmente a seconda dei casi:

- agli studenti che rinunciano agli studi;
- qualora nel corso delle tre annualità lo studente risulti beneficiario di borsa per lo studio universitario concessa dalle Regioni/Atenei o di altra borsa per lo studio universitario erogata da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche.

4. In caso di revoca la somma percepita dovrà essere restituita. Il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla revoca totale o parziale del contributo, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti con la comunicazione di revoca.

## CAPO II

# Modalità di presentazione della dichiarazione per l'erogazione della seconda rata di contributo

### 8. DICHIARAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITÀ

1. Gli studenti risultati beneficiari del contributo per piano di accumulo nell'anno accademico 2017/2018 di cui alle determinazioni del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 13 di data 31 gennaio 2018 e n. 166 di data 2 agosto 2018, ai fini della liquidazione della seconda annualità del contributo concesso, dovranno presentare apposita dichiarazione.

2. A tal fine lo studente dovrà presentare la dichiarazione e a partire **dal 7 gennaio 2019 e fino al 4 febbraio 2019** esclusivamente mediante procedura online collegandosi al sito della Provincia autonoma di Trento [www.provincia.tn.it/investiamosudiloro](http://www.provincia.tn.it/investiamosudiloro) e seguire tutte le successive istruzioni ivi riportate.

3. Per accedere alla procedura telematica gli studenti dell'Università di Trento possono utilizzare le credenziali rilasciate dall'Ateneo, gli studenti di tutti gli altri Atenei e Istituti potranno accedervi esclusivamente con le credenziali **SPID** (info: <https://www.spid.gov.it>).

4. Nella dichiarazione lo studente dovrà dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il corso di frequenza per l'anno accademico 2018/2019 e l'eventuale variazione rispetto al corso frequentato l'anno precedente;
- c) i crediti formativi conseguiti e registrati nell'anno accademico 2017/2018 alla date riportate in Tabella 3. Si precisa che ai fini della conferma della prima rata già ricevuta e dell'erogazione della seconda rata lo studente dovrà aver raggiunto i livelli di merito di seguito riportati:

Tabella 3

<b>2° anno 2018/2019</b>			
<b>Tipologia corsi</b>	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale	Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero	Corsi dell'Alta formazione professionale/ Istituti tecnici superiori
<b>Data verifica merito</b>	10 agosto 2018 *	30 settembre 2018	31 dicembre 2018
<b>Merito richiesto</b>	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi, e arrotondato per eccesso all'intero superiore)	70% delle Unità Formative del primo anno

\* a causa dello sciopero dei Docenti universitari nella sessione estiva 2018 presso le Università italiane, nel caso di accertato impatto dello sciopero sulla sessione d'esame interessata e su presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dai Dipartimenti coinvolti e per comprovati motivi dovuti alla tipologia di corso frequentato, la verifica del raggiungimento del merito può

**essere posticipata al 30 settembre 2018.**

Per la verifica dei crediti formativi ottenuti all'estero, lo studente dovrà presentare un certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2018 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Nel caso in cui lo studente non avesse raggiunto il merito come sopra indicato dovrà darne tempestiva comunicazione al seguente indirizzo mail : [serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it); il tal caso lo studente decadrà dal beneficio, non avrà diritto al pagamento delle successive annualità e dovrà restituire la prima annualità del contributo già erogata come di seguito indicato:

<b>Se il merito conseguito entro le date sopra riportate è</b>	<b>Frequentanti corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico e corsi all'estero equipollenti</b>	<b>Frequentanti corsi dell'Alta Formazione Professionale/ Istituti Tecnici Superiori</b>	
	minore di 1/3 dei crediti previsti OPPURE frequenza inferiore al 25% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	minore del 35% unità formative previste	Restituzione totale della prima annualità erogata
	minore della 1/2 dei crediti previsti OPPURE frequenza inferiore al 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi)	minore del 70% unità formative previste	Restituzione parziale al 50% della prima annualità erogata

Di seguito viene riportato il merito richiesto anche ai fini dell'ottenimento della terza rata del contributo:

<b>3° anno 2019/2020</b>		
<b>Tipologia corsi</b>	<b>Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico sul territorio nazionale</b>	<b>Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'estero</b>
<b>Data verifica merito</b>	10 agosto 2019	30 settembre 2019
<b>Merito richiesto</b>	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo*	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo OPPURE frequenza di almeno il 75% del corso (ove non previsti i crediti formativi e arrotondato per eccesso all'intero superiore)

**\* Lo studente che negli anni accademici successivi al primo (2017/2018) si fosse trasferito ad altro corso o Ateneo potrà ottenere l'erogazione della terza annualità, in presenza degli altri requisiti previsti, solo se alla data del 10 agosto 2019 avrà conseguito almeno 80 crediti formativi calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione oppure, ove non sono previsti i crediti, se alla data del 30 settembre 2019 avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% di ciascuna delle due annualità del percorso di studio.**

- d) di aver presentato o meno domanda per la concessione di borsa per il diritto allo studio universitario presso l'Ateneo/Ente regionale d'iscrizione per l'anno accademico 2018/2019.

Nel caso lo studente risultasse richiedente borsa di studio la seconda rata del contributo sarà erogata solo in seguito alla conferma da parte dell'Ateneo/Ente regionale del diritto allo studio della non concessione della borsa per l'anno accademico 2018/2019; nel caso in cui lo studente risultasse invece beneficiario di borsa per il diritto allo studio si provvederà alla revoca della seconda e terza annualità del contributo già concesso.

- e) lo studente beneficiario di un contributo in qualità di "fuori sede" dovrà allegare copia del contratto di locazione registrato a nome dello studente o di un genitore oppure copia del verbale di assegnazione/contratto se lo studente alloggia presso una residenza collettiva, della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'anno accademico 2018/2019.

Lo studente che ha variato sede anche a causa del trasferimento in altro corso e/o Ateneo/Istituto dovrà presentare il contratto di locazione aggiornato. Qualora lo studente non fosse ancora in possesso di tale documentazione, la stessa dovrà essere inviata in formato PDF all'indirizzo mail [serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it) entro e non oltre il **20 febbraio 2019**. Nel caso tale variazione comportasse un cambiamento della condizione abitativa dello studente, il contributo spettante sarà ricalcolato sulla base della nuova sede.

Sono esonerati da tale invio gli studenti che in sede di domanda 2017/2018 hanno presentato un contratto con durata pluriennale e non hanno variato l'alloggio.

- f) la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso (solo per studenti trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto);
- g) per i corsi frequentati all'estero alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in lingua italiana o inglese solo per studenti trasferiti da altro corso e/o Ateneo / Istituto):
- documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione dello studente, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;
  - la scheda descrittiva del corso di studio (come da Manifesto degli studi o altro documento analogo) dal quale emergano i crediti formativi previsti per ciascuna annualità del corso.

5. La rata annuale del contributo sarà liquidata successivamente all'acquisizione della dichiarazione per detrazioni d'imposta relativa all'anno di competenza presentata dallo studente in seguito alla comunicazione di avvenuta verifica del merito conseguito e della documentazione sopra indicata.



## **CAPO III**

### **Disposizioni comuni**

#### **9. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Qualora si verificano variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, gli studenti dovranno darne tempestiva comunicazione alla Provincia autonoma di Trento – Ufficio Università e ricerca all'indirizzo mail [serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it) , in particolare nei casi di:

- trasferimento ad altra Università
- variazione corso di studio
- rinuncia agli studi
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (residenza, coordinate bancarie, etc.)
- eventuale ottenimento di borsa di studio o altro aiuto economico

#### **10. VERIFICA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI**

La Provincia autonoma di Trento effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata dallo studente, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

La Provincia autonoma di Trento segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato.

Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

#### **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge provinciale n. 23/1992 e successive modificazioni, è il Dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Via G. Gilli, 3 – 38121 Trento tel. 0461 – 491377 email: [serv.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it](mailto:serv.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it)

#### **12. PRIVACY**

I dati e le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. L'informativa agli interessati verrà rilasciata in sede di presentazione della domanda.